



Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2020/21

a cura della Segreteria Generale SNALS - Roma

PREMESSA

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è stato sottoscritto il 6 marzo 2019 e conserva validità ed efficacia per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Dunque per la mobilità relativa all'a.s. 2020-2021 resta in vigore lo stesso contratto dello scorso anno cui fa riferimento l'annuale ordinanza ministeriale n. 182, pubblicata il 23/3/2020, per l'avvio alle procedure.

Per i docenti di religione vi è una ulteriore apposita ordinanza, la n. 183, del 23.3.2020.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

❖ **Personale docente**

La domanda va presentata dal 28 marzo 2020 al 21 aprile 2020. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del MI saranno chiusi entro il 5 giugno. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno.

❖ **Personale educativo**

La domanda va presentata dal 4 al 28 maggio 2020. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 22 giugno. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 10 luglio.

❖ **Personale ATA**

La domanda va presentata dal 1 al 27 aprile 2020. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro

l'8 giugno. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 2 luglio.

❖ **Insegnanti di religione cattolica**

La domanda va presentata dal 13 aprile al 15 maggio 2020. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1 luglio.

PRESENTAZIONE E INVIO DELLE DOMANDE

La presentazione e invio delle domande di mobilità di trasferimento e di passaggio avverrà tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell'area Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito internet del MIUR all'indirizzo

www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml

in conformità alle indicazioni ed ai modelli ivi contenuti.

Nella domanda online devono essere indicati tutti i documenti, inclusi quelli per cui permane l'obbligo della presentazione della documentazione cartacea (certificato legge 104/92, certificati medici, dichiarazioni dei familiari, ecc.).

La documentazione cartacea deve essere inviata presso la scuola di servizio.

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la data di scadenza del 21 aprile 2020 per il personale docente, del 28 maggio 2020 per il personale educativo e del 27 aprile 2020 per il personale A.T.A., devono essere presentate esclusivamente su apposito modello cartaceo, e trasmesse dalle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 182/2020.

GRADUATORIE INTERNE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE O ATA PERDENTE POSTO

Le graduatorie interne per l'individuazione del personale docente ed ATA perdente posto dovranno essere definite entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande), mentre per il personale educativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica.

I DOCENTI SOPRANNUMERARI

In seguito alla predisposizione degli organici da parte degli Uffici Scolastici Provinciali e alla loro pubblicazione le scuole in caso di contrazione nell'organico rispetto a quello dell'anno precedente procedono all'individuazione dei docenti soprannumerari.

I docenti soprannumerari vengono individuati come perdenti posto in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto e saranno dichiarati soprannumerari coloro che nella graduatoria si trovano in ultima posizione.

I docenti in coda nella graduatoria interna (1)

Possono essere coloro che hanno un punteggio inferiore o coloro che sono arrivati nella scuola nello stesso anno scolastico in cui si predispone la graduatoria, per movimento in entrata o immissione in ruolo, docenti che, come “ultimi arrivati”, per l’anno di arrivo vengono inseriti in ultima posizione nella graduatoria a prescindere dal punteggio.

Questa disposizione è stabilita chiaramente nel CCNI sulla mobilità, dove per tutti gli ordini e gradi di istruzione, negli articoli 19 comma 7 e 21 comma 11, si stabilisce quanto segue:

“Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

I docenti in coda nella graduatoria interna (2)

1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;

2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenzae di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica”.

Individuazione dei soprannumerari nella scuola dell'Infanzia e Primaria

Nella scuola dell'Infanzia e Primaria l'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno e, limitatamente alla scuola Primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola Primaria attivati presso i centri territoriali.

L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti.

Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Individuazione dei soprannumerari nella scuola Secondaria di I e II grado

Per l'individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola Secondaria di I e II grado è necessario che nell'organico non sia possibile costituire, per la loro classe di concorso, cattedra di 18 ore, neanche con completamento esterno mediante costituzione di cattedra orario esterna.

Come chiarisce, infatti, l'art.21 comma 1 del CCNI, *“Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento [....]”*.

Individuazione dei soprannumerari per posti di sostegno

L'individuazione dei soprannumerari per posti di sostegno viene effettuata diversamente a seconda dell'ordine o grado di istruzione in cui il docente è titolare.

I criteri seguiti sono gli stessi per scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, mentre cambiano per la scuola Secondaria II grado.

Nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado

per i posti di sostegno viene effettuata distintamente per ciascuna tipologia:

- A) minorati della vista;
- B) minorati dell'udito;
- C) minorati psicofisici. Per ogni tipologia si predispongono, quindi, distinte graduatorie.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all'interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto.

Nella scuola Secondaria di II grado

per i posti di sostegno viene effettuata, invece, senza distinzione per area disciplinare e per tipologia di sostegno. I docenti di sostegno vengono inseriti, quindi, in un'unica graduatoria interna di istituto.

Posto comune e lingua inglese nella scuola Primaria

Nell'organico della scuola Primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese). Nella scuola Primaria il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Come individuare i docenti soprannumerari (1)

Il Dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'Ordinanza Ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie interne di istituto, distinte per tipologia di posto e/o per classe di concorso, comprendenti gli insegnanti titolari nella scuola

Il Dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento

Sulla base del nuovo organico e delle graduatorie predisposte, il Dirigente scolastico individuerà i docenti soprannumerari ai quali dovrà immediatamente notificare per iscritto la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento, invitandoli a presentare domanda di trasferimento

I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento, il modulo domanda predisposto a livello ministeriale nei termini previsti dall'O.M. sulla mobilità, o anche oltre tali termini se la posizione di soprannumero viene notificata oltre i termini di scadenza previsti per la presentazione della domanda.

Come individuare i docenti soprannumerari (2)

Nel primo caso potranno presentare la domanda compilata e inviata online nella piattaforma ministeriale Istanze Online.

Nel secondo caso dovranno presentare domanda in forma cartacea, essendo ormai chiuse le funzioni su Istanze Online.

I docenti individuati come perdenti posto, infatti, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata come docente soprannumerario sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Il docente soprannumerario non è obbligato a presentare domanda di trasferimento, ma è tenuto comunque alla compilazione di una parte del modulo domanda.

Come chiarisce, infatti, il contratto sulla mobilità, l'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal Dirigente scolastico, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), deve compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto.

Come individuare i docenti soprannumerari (3)

Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, deve compilare, inoltre, apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti.

In sostanza il docente potrà:

1. compilare la parte relativa ai suoi dati personali (il frontespizio), indicare il punteggio attribuitogli dal D.S.. In questo caso verrà trasferito d'ufficio in una scuola più vicina alla sua scuola di titolarità (secondo la tabella dei comuni vicini) nel rispetto del punteggio degli altri soprannumerari mantenendo il punteggio della continuità del servizio ed il diritto nell'ottennio al rientro nella scuola di ex titolarità;
2. compilare tutto il modulo domanda, indicare il punteggio attribuitogli dal D.S. e barrare la casella sì. In questo caso parteciperà al movimento a domanda senza alcun diritto di precedenza e, se accontentato in una delle preferenze espresse, risulterà trasferito a domanda senza nessun diritto al rientro nella scuola di ex titolarità "perdendo" il punteggio della continuità del servizio. Ovviamente se la domanda non sarà soddisfatta per nessuna delle preferenze espresse il docente verrà trasferito d'ufficio;

Come individuare i docenti soprannumerari (4)

3. compilare tutto il modulo domanda, indicare il punteggio attribuito dal D.S. e barrare la casella no. E' questo il caso della domanda condizionata. In questo caso il docente parteciperà al movimento a domanda (senza alcun diritto di precedenza) ma a differenza del caso 2 mantiene il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità per un ottennio così come conserva il punteggio della continuità. Nella indicazione delle preferenze si ricorda che prima di esprimere preferenze al di fuori del Comune di titolarità bisogna indicare il Comune di titolarità. Si ricorda ancora che se vengono espresse preferenze interprovinciali prima di quelle provinciali il docente non viene riassorbito se soddisfatto in una delle preferenze interprovinciali. Resta inteso che anche in questo caso se la domanda condizionata non viene soddisfatta il docente verrà trasferito d'ufficio.

Qualora il docente non presenti nulla, il Dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati necessari all'ufficio territorialmente competente che dovrà effettuare un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite ed apportare le eventuali rettifiche.

RECLAMI AVVERSO PUNTEGGI E PRECEDENZE (1)

Le date di chiusura (definitiva) del Sistema Informativo, previste dall'art. 2 dell'O.M. n. 182/2020, per l'acquisizione delle domande sono determinate come segue :

- Personale docente di ogni ordine e grado : 5 giugno 2020;
- Personale educativo: 22 giugno 2020;
- Personale A.T.A.: 8 giugno 2020.

L'ufficio territorialmente competente a mano a mano che riceve le domande, le valuta sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunica all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale ISTANZE ON LINE.

RECLAMI AVVERSO PUNTEGGI E PRECEDENZE (2)

L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro:

- il 31 maggio per i docenti;
- il 18 giugno per il personale educativo;
- il 4 giugno per gli ATA (cioè entro il quinto giorno utile prima della data di cui sopra – data di inserimento al SIDI delle domande -)

motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità.

L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

DESTINATARI

Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale.

Possono, invece, accedere alla mobilità professionale docenti (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova. Alla mobilità professionale per il personale ATA si accede con il possesso del titolo (passaggio di profilo nella stessa area).

FASI MOBILITÀ

La mobilità si svolgerà secondo le seguenti fasi:

- I. fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità);
- II. fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
- III. fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

PERCENTUALI TRASFERIMENTI E IMMISSIONI IN RUOLO

Queste le percentuali dei posti vacanti e disponibili da destinare alle immissioni in ruolo e ai trasferimenti:

- 50% alle immissioni in ruolo;
- 50% alla mobilità.

POSTO DISPARI

L'eventuale posto dispari nel triennio andrà gestito ad anni alterni: il 1° anno va alla mobilità, il secondo alle immissioni, il terzo di nuovo alla mobilità.

Nel 2019/20 è stato assegnato alle operazioni di mobilità, quindi per il 2020/2021 sarà assegnato alle assunzioni in ruolo. Nel 2021/2022 sarà nuovamente assegnato alla mobilità.

Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase (mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale) si realizzano sul restante 50 per cento nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:

- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del

soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

BLOCCHI (1)

1. docenti con il vincolo triennale nella scuola di titolarità **(già in vigore dall'a.s. 2019/20)**:

Si tratta dei docenti che hanno partecipato alla mobilità 2019/20 ottenendo il movimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica/puntuale o, nel caso di mobilità professionale o di trasferimento su altra tipologia di posto, con preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Il blocco triennale non opera per:

- i docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
- i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

BLOCCHI (2)

Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento;

2. hanno il blocco quinquennale e non possono presentare domanda di trasferimento i docenti della scuola di I e II grado immessi in ruolo con decorrenza 1/9/2019 dalle Graduatorie di Merito Regionali (GMRE) del concorso del 2018 (DDG 85/2018).

Pertanto, non potrà chiedere domanda volontaria di trasferimento per l'a.s. 2020/21 il docente immesso in ruolo dalla Graduatoria di Merito Regionale (GMRE) della scuola di I e II grado assunto in ruolo l'1/9/2019:

- per effetto del D.M. 631/2018 (graduatoria pubblicata entro il 31/12 – posti accantonati) per l'a.s. 2019/20;
- per effetto del DDG 85/2018 (ex FIT) per l'a.s. 2019/2020 (tutti i neo immessi in ruolo l'1/9/2019). Sono esclusi dal blocco i docenti avviati al FIT nell'a.s. 2018-2019.

DEROGHE

Tutti i docenti di cui sopra che:

- si trovano in situazione di soprannumero o esubero

oppure

- abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/92), certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (legge 104/92 comma 6)

oppure

- assistano un familiare disabile in condizione di gravità, la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (legge 104/92 comma 5).

Le disposizioni sono contenute nella nota MI n. 6904 del 24 marzo nella quale in riferimento all'art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3) si dice:

“Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di soprannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.

PREFERENZE ESPRIMIBILI

Le preferenze esprimibili sono quindici per ciascuna domanda presentata e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

Queste le tipologie di preferenze:

- a) scuola (1) (2);
- b) distretto;
- c) comune;
- d) provincia

1. *La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell'organico di circolo - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.*
2. *I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P.).*

VALUTAZIONE TITOLI

La tabella titoli rimane invariata.

Quindi rimane il servizio preruolo e ruolo valutato 6 punti solo nella domanda di mobilità, come negli anni scorsi.

Nella mobilità d'ufficio, invece, la valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera:

- i primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno
- il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno).

Ogni anno di servizio di ruolo vale comunque 6 punti.

PRECEDENZE (1)

L'articolo 13 del contratto sulla mobilità 2019-2022 indica quali sono le precedenze:

I) Disabilità e gravi motivi di salute: nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

1. personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2. personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);

II) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità;

PRECEDENZE (2)

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;

V) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità;

VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata;

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;

PRECEDENZE (3)

VIII) Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998;

Le precedenze si applicano nelle varie fasi dei movimenti (non valgono per la mobilità professionale, eccetto la prima);

Si ricorda che se nel modulo domanda si inseriscono preferenze per più province, la preferenza riguardante la provincia in cui si esercita la precedenza, numericamente non deve essere necessariamente la N.1 del modulo domanda.